



## TRIBUNALE DI ANCONA

R.G. n. 683/2012

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.5.2012;  
letti gli atti e le memorie depositate dalle parti nel termine concesso;  
visto l'art. 28 L. n. 300/70;  
ha emesso il seguente

### DECRETO

Con ricorso depositato in data 20.4.2012, la FIOM-CGIL provinciale di Ancona ha denunciato la condotta antisindacale posta in essere dalla società CNH Italia s.p.a. consistente nel rifiuto opposto alla richiesta di una serie di lavoratori aderenti alla FIOM-CGIL di voler provvedere a versare all'organizzazione sindacale di appartenenza una quota della retribuzione a titolo di contributo sindacale. Chiede, dunque, che sia ordinato a controparte di dare seguito alle cessioni di credito comunicate dai singoli lavoratori.

La domanda dell'organizzazione sindacale ricorrente si fonda essenzialmente sull'applicabilità dell'istituto giuridico della cessione di credito di cui all'art. 1260 c.c., sebbene l'istanza dei lavoratori contenga anche un generico riferimento alla contrattazione collettiva.

In realtà, poi, nelle note autorizzate, la ricorrente propone anche l'argomento della perdurante efficacia del CCNL 2008, argomento che, tuttavia, questo giudice ha già affrontato nel precedente decreto ex art. 28 St.Lav. emesso tra le medesime parti (RG 355/2012) per negarne validità. Tale CCNL, infatti, risulta essere stato disdettato sia da Federmeccanica che dalla stessa FIOM e sostituito dal successivo CCNL 2009 sottoscritto solo da FIM, UILM, UGL e FISMIC (doc. 36 parte ricorrente).

Peraltro, è noto che tutte le società dei gruppi FIAT e FIAT Industrial, sin dal 30.9.2011, hanno comunicato la volontà di uscire da Confindustria, con effetto dall'1.1.2012, con ciò slegandosi dall'obbligo di applicare i CCNL sottoscritti dalla predetta associazione datoriale. Occorre, poi, osservare che, anche laddove si volesse ritenere la perdurante efficacia, in forza della clausola di ultrattività, del CCNL 2008 per il periodo successivo allo spirare del termine finale, ciò comporterebbe, in assenza di un nuovo termine preciso di scadenza (tale non può

essere la data di eventuale e aleatoria stipula di altro contratto) la sua trasformazione in un contratto a tempo indeterminato, rispetto al quale tornerebbe a rivivere il libero esercizio della facoltà di recesso (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18548 del 20/08/2009).

Venendo, dunque, alla possibilità di ricorrere alla cessione (parziale) del credito per versare la contribuzione dovuta dal lavoratore in virtù della propria affiliazione sindacale, la questione risulta essere già stata autorevolmente risolta dalla Corte di Cassazione con la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 28269 del 21/12/2005 che così risulta massimata *"il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività"*.

In proposito, non appaiono fondate le preoccupazioni di parte convenuta circa la violazione, da parte del meccanismo della cessione di credito, della libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost., essendo chiare le comunicazioni dei lavoratori nel vincolare la cessione in via alternativa alla cessazione del rapporto o alla comunicazione di revoca dell'adesione alla FIOM-CGIL, sicché non si vede come il fatto che il lavoratore debba inviare tale comunicazione possa ledere, di per sé, il suddetto principio costituzionale.

D'altronde, la Corte (sent. cit.) ha affermato, in proposito, che *"la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finché ed in*

quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla "revoca della delega" (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della cd. "revoca" (art. 1189 cod. civ.).

Quanto, poi, alla preoccupazione di parte convenuta circa il tradimento della volontà popolare espressasi nel corso della consultazione referendaria del 1995, anche in questo caso, le Sezioni Unite hanno già rilevato che "l'abrogazione referendaria dell'art. 26 Stat. Lav., comma 2 e 3, non ha certo determinato un "vuoto" nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all'intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995), ha "restituito" all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione altrimenti, si attribuirebbero all'istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri, ma anche effetti propositivi. Ed è in effetti questa, nella sostanza, la tesi della società ricorrente: l'esito referendario avrebbe introdotto nell'ordinamento una regola nuova, in base alla quale, lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro. La tesi, come già posto in evidenza, è in contrasto con l'essenza esclusivamente abrogativa dell'istituto e con il risultato perseguito con l'indizione del referendum, da individuare esclusivamente dell'eliminazione dell'obbligo ex lege a carico del datore di lavoro".

Ed, infatti, va osservato come, con il referendum, sia stato abrogato lo specifico meccanismo di riscossione dei contributi previsto dall'art. 26 St.Lav. che, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, era stato inquadrato come delegazione di pagamento, senza che, tuttavia, possano ritenersi intaccati altri meccanismi previsti da altre disposizioni legislative (cfr. sent. cit. laddove ha ritenuto "del tutto arbitrario desumere un tale principio dall'effetto abrogativo del referendum, limitato alla soppressione di un obbligo ex lege, senza interferire minimamente sull'apparato degli strumenti negoziali a disposizione di tutti i soggetti dell'ordinamento").

Sostiene, poi, parte convenuta che non potrebbe ravvisarsi alcun inadempimento contrattuale nel rifiuto di dar corso alla cessione, atteso l'aggravamento degli oneri imposti dalla cessione, considerando, inoltre, l'obbligo previsto dall'art. 1267 c.c. per il cedente di rimborsare le spese della cessione.

In realtà, va precisato che l'obbligo di rimborso delle spese è previsto dall'art. 1267 c.c. solo nel caso in cui il cedente abbia assunto la garanzia della solvenza del debitore.

Inoltre, sul punto, la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha già ricordato *come si ammetta comunemente che, in caso di cessione del credito, l'obbligazione del debitore possa subire alcune modifiche (tra queste quella, non certo marginale, del luogo di adempimento). Ma il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in concreto con l'applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175 cod. civ.), non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento, del pagamento. Ne segue che l'eccessiva gravosità può giustificare l'inadempimento, fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto contemperamento degli interessi. Ovviamente, a norma dell'art. 1218 cod. civ., è il debitore che deve provare la giustificatezza dell'inadempimento.*

Nella specie, risulta che l'attività di elaborazione delle buste paga non sia gestita dalla società convenuta ma da altra società del gruppo Fiat, secondo costi che non sono stati indicati.

Inoltre, dal verbale di udienza di altra causa prodotto in atti, sembra che le attività da compiere in caso di cessione siano sostanzialmente informatizzate e, una volta avviata la pratica, procedano in modo automatico. Appare, poi, pacifico che l'azienda disponga già una struttura amministrativa preposta a tali tipi di pagamenti in favore delle altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato in azienda, il che comporta un marginale aggravamento dei costi.

Quanto alle spese per il bonifico bancario, appare sufficiente effettuare un unico bonifico mensile avente ad oggetto il complessivo ammontare delle quote di retribuzione cedute dai lavoratori iscritti alla FIOM-CGIL, il che non appare eccessivamente gravoso, salvo, in ogni caso, il rimborso da parte dei creditori cedenti.

Va, poi, osservato come nella lettera di risposta di CNH ai lavoratori, a giustificazione del rifiuto opposto alla cessione, non fosse contenuta alcuna eccezione in merito all'onerosità della prestazione richiesta né alcuna richiesta di rimborso delle spese.

Sostiene, inoltre, la convenuta che la cessione del credito nel caso de quo sarebbe vietata ai sensi del D.P.R. n. 180/1950, così come modificato dalle L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137 e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 13 bis, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80.

In effetti, la citata sentenza a Sezioni Unite conteneva tale preliminare affermazione: *"va precisato, preliminarmente, che alla fattispecie va applicato il regime normativo vigente fino al 31 dicembre 2004, non rilevando la modificazione del testo del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 182, art. 1 (insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti), operata dalla L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137, mediante l'aggiunta, nel comma 1, delle parole nonché le aziende private, rendendo così incedibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 13 bis, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80) anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti. Nel regime precedente, infatti, non si dubitava, stante la regola generale della cedibilità dei crediti, posta dall'art. 1260 c.c., esclusi soltanto i crediti di carattere strettamente personale e quelli il cui trasferimento è vietato dalla legge, dell'ammissibilità della cessione dei crediti retributivi dei lavoratori del settore privato, non trovando per essi applicazione del D.P.R. n. 182 del 1950, art. 1 (vedi Cass. 1 aprile 2003, n. 4930)".*

Tuttavia, a parte questo generico obiter dictum, sul punto si è pronunciata la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2314 del 17/02/2012 che ha esplicitamente affermato che *"in tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, l'art. 52 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato dall'art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al numero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo d.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale".*

Deve, pertanto, ritenersi che il citato DPR non possa costituire ostacolo alla cedibilità di parte del credito del lavoratore per retribuzioni, anche laddove non si tratti di rimborsare prestiti, come si evince dalla chiara enunciazione contenuta nell'art. 52 del medesimo DPR.

Di conseguenza, in applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia (v. anche pronunce conformi successive alla sentenza n. 28269/2005), deve ritenersi che *"il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta*

antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza".

Secondo la Corte, infatti, il referendum ha lasciato in vigore l'art. 26 Stat. Lav., comma 1, che protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei contributi: stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti; il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato".

Il ricorso va, pertanto, accolto, con esclusione della richiesta di distribuzione del decreto ai lavoratori iscritti alla FIOM e di pubblicazione in bacheca, in quanto misure non previste dalla legge e superflue ai fini dell'effettività della presente pronuncia.

Allo stesso modo, va respinta, per quanto sopra detto, la richiesta di rimborso delle spese che andrebbe, semmai, rivolta ai creditori cedenti.



Considerata l'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali di merito e la recente pronuncia della Cassazione del 2012, sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

#### P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Ancona, decidendo sul ricorso ex art. 28 St.Lav. proposto dalla FIOM-CGIL ordina a parte convenuta di dar seguito alle cessioni di credito comunicate dai dipendenti iscritti alla FIOM in favore della stessa procedendo ai relativi pagamenti mensili. Compensa le spese di lite.

Ancona, 3.7.2012

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Arianna Sbrano



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dott.ssa Silvana Daniela)

CRON  
3249